

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La **Scuola Romana di Psicoterapia Familiare**, con sede in Via Reno, 30, C.F. 03340130586 P. IVA 01185841002, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata legalmente dal Prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05.03.1939. La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare è stata autorizzata con D. M. del 24.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1994;

E

L' **Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari** con sede legale in Via M. Coppino 26, P.I. 02268260904 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Dr. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale, nato a Sassari il 26/07/1959

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA di Sassari – si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del m1997, previo parere dei responsabili delle strutture interessate.

Art. 2

Le parti convengono che il tirocinio, di cui alla presente convenzione si svolgerà a titolo assolutamente gratuito e per fini esclusivamente formativi non comportando, ad ogni effetto, né l'instaurazione di rapporto di impiego di prestazione d'opera professionale dei tirocinanti con il soggetto ospitante.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile terzi.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione al soggetto promotore che è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti necessari entro i termini prescritti.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
4. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc...) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. Del 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs. N. 626/94 con particolare riguardo al Titolo I, Capo IV – “ Sorveglianza Sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo VI – “ Informazione e formazione dei lavoratori”, al Titolo IV – “ Uso dei dispositivi individuali di protezione”.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha una durata di anni quattro. È consentita, da una delle due parti, la disdetta della presente convenzione, fatti salvi i rapporti già prodotti.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, meglio noto come “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del seguente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc..).

Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigilanza del “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di assicurare, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano infine di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall’art. 7 del citato Codice.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Sassari.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma, 28 giugno 2011

Roma,

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare

Il rappresentante legale
Prof. Carmine Saccu

Sassari,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Carlo Cattani
